

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2850 del 13/06/2019
Oggetto	VARIANTE E CAMBIO TITOLARITÀ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CROSTOLO NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - PRATICA N.3654/2019 PROCEDIMENTO RE04T0067 - TITOLARE TORRE GIANLUCA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2943 del 13/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

LA DIRIGENTE

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 10194 del 20/09/2010 con la quale è stata assentita a **Torre Elio Cesare C.F. TRRLSR44L07F471E**, la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Torrente Crostolo**, ad uso **campo da minigolf**, in **Comune di Reggio Emilia località Parco di via Monte Cisa**, al **FG 184 parte della particella 121 e parte della particella 122**, per la superficie di mq 1.217, con **scadenza 30/09/2022**;

Ricevute:

- la domanda in data **29/03/2019** presentata da **Torre Elio Cesare C.F. TRRLSR44L07F471E** e da **Torre Gianluca C.F. TRRGLC67T04H501M**, tendente ad ottenere il cambio titolarità e variante alla concessione di cui al punto precedente per ampliamento dell'area demaniale da occupare aggiungendo parte della particella 48 e parte della particella 24 del foglio 184 per ulteriori mq 850, ridefinendone l'uso in **uso sedime per l'installazione di attrezzature e giostre a carattere ludico**;

- l'integrazione in data **10/05/2019** presentata da **Torre Elio Cesare e da Torre Gianluca**, tendente a richiedere il cambio titolarità a favore solamente di **Torre Gianluca**;

Accertato che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

Considerato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul B.U.R.E.R. n. **138** del **02/05/2019** nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

Acquisiti:

- il riscontro dell'Agencia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) assunto al protocollo n. PG/2019/78072 in data 17/05/2019;
- il parere di conformità urbanistica (CU) del Comune di Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2019/89213 in data 06/06/2019

che vengono allegati alla presente determinazione come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

Verificato che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- **gli importi dovuti in ragione dei canoni pregressi e l'importo di € 524,38 in ragione dei ratei mensili pre e post variante dovuti per la corrente annualità 2019;**
- **l'importo di € 578,76 in ragione del deposito cauzionale,** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

Atteso che il concessionario ha firmato per accettazione il Disciplinare di Concessione che viene allegato al presente atto;

Dato atto che Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia;

Dato atto altresì del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

Per quanto precede

D E T E R M I N A

- a) **di riconoscere** il cambio di titolarità, a favore di **Torre Gianluca** C.F. TRRGLC67T04H501M, della concessione assentita a Torre Elio Cesare C.F. TRRLSR44L07F471E con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. **10194 del 20/09/2010** per l'occupazione di terreno demaniale del Torrente Crostolo, in comune di Reggio Emilia località Parco di via Monte Cisa, con scadenza **30/09/2022**;
- b) **di assentire**, fatti salvo i diritti dei terzi, a **Torre Gianluca**, la variante della concessione di cui sopra, consistente nell'ampliamento dell'area demaniale da occupare

con l'aggiunta di parte della particella 48 e parte della particella 24 del FG 184, per complessivi mq 2.067 (mq 1.217 + mq 850) e ridefinendone l'uso in "sedime per l'installazione di attrezzature e giostrine a carattere ludico";

c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto;

d) **di stabilire** che l'occupazione deve inoltre sottostare a quanto prescritto:

- nel riscontro dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) assunto al protocollo n. PG/2019/78072 in data 17/05/2019;

- nel parere di conformità urbanistica (CU) del Comune di Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2019/89213 in data 06/06/2019

che vengono allegati alla presente determinazione come atti endo-procedimentale dell'istruttoria;

e) **di definire** che a seguito della variante in argomento, il canone annuo 2019 e il deposito cauzionale sono stati entrambi ricalcolati in € 578,76, mentre il canone 2019 dovuto in ragione dei ratei mensili pre e post variante ammonta a € 524,38;

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione con variante 2019 per l'occupazione di area demaniale del **Torrente Crostolo** in Comune di **Reggio Emilia** (RE) in località **Parco di via Monte Cisa**, ad uso **sedime per l'installazione di attrezzature e giostre a carattere ludico** a favore di **Torre Gianluca C.F. TRRGLC67T04H501M**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione, a seguito della variante, ha per oggetto l'area demaniale del **Torrente Crostolo**, identificate al **NCT del comune di Reggio Emilia al foglio 184 parte della particella 121, parte della particella 122, parte della particella 48 e parte della particella 24.**

1.2 L'occupazione della suddetta area della superficie complessiva di mq 2067 è concessa per **uso sedime per l'installazione di attrezzature e giostre a carattere ludico** (minigolf, trenino su rotaia, baby car ... ecc).

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La scadenza della concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è confermata al **30 settembre 2022.**

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il canone per l'anno solare 2019 ammonta a € 578,76 mentre quello frazionato, dovuto e corrisposto in ragione dei ratei mensili pre e post-variante ammonta a € 524,38.

3.2 Per gli anni successivi, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare i canoni con propria deliberazione, il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno, eventualmente maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.

3.3 La cauzione è stata costituita per l'importo di € 578,76 ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e viene restituita col cessare della concessione se il concessionario risulta in regola con i pagamenti e se ha ripristinato i luoghi.

Articolo 4 **Obblighi e condizioni generali**

4.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

4.2 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

4.3 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

4.5 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il

diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

4.6 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

4.7 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

4.8 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

4.9 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

4.10 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4.11 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 5

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

5.1 Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

5.2 Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

7.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Firma per accettazione il concessionario

Torre Gianluca

F.To

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.